

Centrali di committenza - le novità del Decreto "Salva Italia"

26 Gennaio 2012

Si segnala che la Legge n. 214/2011, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 201/2011, ha introdotto una importante novità in materia di gestione delle procedure di evidenza pubblica, con specifico riferimento agli affidamenti gestiti dai Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti.

Infatti, il comma 4 dell'art. 23 della Legge in commento, rubricato *"Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province"*, ha aggiunto all'art. 33 del Codice dei contratti il comma 3-bis, secondo il quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei Comuni, laddove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile fra i comuni medesimi, e avvalendosi degli uffici competenti. Ai sensi del successivo comma 5, la modifica in commento dovrà essere applicata alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.

Si ricorda brevemente che le unioni di Comuni sono previste dall'art. 32 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che "le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza".

Inoltre, ai sensi dell'art. 31, comma 1, dello stesso testo normativo, i Comuni possono istituire consorzi per "la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni".

Quanto alle centrali di committenza, disciplinate dall'art. 33 del Codice dei contratti pubblici, esse svolgono le funzioni di amministrazioni aggiudicatrici, sono sottoposte al Codice dei contratti ed acquistano forniture o servizi o aggiudicano appalti pubblici, concludono accordi quadro di lavori, servizi e forniture destinate ad altre amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori.

Peraltro, rientra fra le centrali di committenza anche la SUA, Stazione Unica Appaltante, prevista dall'art. 13 della Legge n. 136/2010, cui ha dato attuazione il D.P.C.M. 30 giugno 2011; quest'ultima ha ambito regionale, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'art. 33 del Codice dei contratti, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.

Alla stessa possono aderire, fra gli altri soggetti elencati dall'art. 2 dello stesso D.P.C.M., anche le unioni ed i consorzi costituiti da Comuni.

Con la modifica normativa in commento, quindi, il sistema di acquisizione di lavori, servizi e forniture dei Comuni con meno di 5.000 abitanti muterà radicalmente, poiché questi ultimi non potranno più bandire gare d'appalto in via autonoma, ma dovranno necessariamente ricorrere a centrali di committenza, mediante le unioni di Comuni già esistenti oppure concludendo accordi consortili.

Il legislatore, in buona sostanza, ha reso obbligatoria la costituzione dei consorzi fra Comuni, in virtù della facoltà prevista dal comma 7 dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che in caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato possa prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi, demandandone l'attuazione alle leggi regionali.

Le unioni esistenti o i consorzi appositamente costituiti, dunque, potranno optare per la costituzione di una centrale di committenza ad hoc, ovvero per l'adesione alla SUA regionale, laddove esistente, mediante la stipula di un'apposita convenzione.

Sebbene la modifica introdotta nell'ordinamento comporterà la costituzione di organismi altamente specializzati nella gestione delle procedure di evidenza pubblica, consentendo il superamento della gestione frammentata e spesso inadatta delle gare d'appalto, i termini previsti dal legislatore per l'organizzazione delle procedure appaiono eccessivamente ristretti, ed inducono a temere per un blocco delle procedure di gara a decorrere dal 1° aprile 2012.

È auspicabile, inoltre, che mediante tale disposizione non si giunga all'accorpamento irragionevole degli appalti, poiché una conclusione in tal senso andrebbe contro le recenti spinte, anche legislative, verso la suddivisione delle gare e la maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare pubbliche.

[5389-Articolo 23 DL 6 dicembre 2011 n 201.pdf](#) [Apri](#)